

# PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015

## IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

La Camera di Commercio di Cosenza La informa che il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto, per l'anno 2015, la riduzione percentuale dell'importo del diritto camerale, **pari al 35 per cento**, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

### QUANTO VERSARE

Tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa con i seguenti valori che decorrono dal 1° gennaio 2015:

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	€ 57,20	€ 11,44
Società semplici agricole	€ 65,00	€ 13,00
Società semplici non agricole	€ 130,00	€ 26,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 130,00	€ 26,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 72,00*	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 20,00 *	

\*importi arrotondati per eccesso all'unità di Euro.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2015**.

### UNITÀ LOCALI ED ARROTONDAMENTO

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Il calcolo dell'importo da versare sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; l'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Esempi:

sede+ unità locale:  $57,20 + 11,44 = 68,64$  arrotondato a 69 per eccesso

sede+ n. 2 unità locali:  $57,20 + 11,44 \times 2 = 80,08$  arrotondato a 80 per difetto

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, in un'unica soluzione, con modello F24. Nella sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI", si deve indicare

Codic e ente/codice comune	Codice tributo	Anno riferimento	Importo a debito versati
<b>CS</b>	<b>3850</b>	<b>2015</b>	importo da pagare

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, è importante riportare il **codice fiscale (non la partita IVA)** indicato nell'intestazione della presente lettera, in quanto è il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

### COMPENSAZIONI

L'impresa può compensare quanto dovuto per il diritto annuale 2015 con crediti derivanti da altri tributi. L'impresa non può compensare con crediti derivanti da altri tributi gli interessi e le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso.

#### **SANZIONI**

Nei casi di tardivo od omesso/incompleto pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005.

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO PER L'ANNO 2014**

Tutte le imprese che non hanno effettuato il versamento del diritto annuale 2014 possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo, entro e non oltre un anno dal termine di versamento del diritto 2014 (Art. 13 D. Lgs. 472/97 e s.m.i) .

**In questo caso sarà dovuta una sanzione ridotta pari al 6% dell'importo del diritto (con circolare prot. 62417 del 30.12.2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento del diritto annuale la riduzione della percentuale della sanzione -dal 6% al 3% -disposta dall'art. 16 del D. Lgs. 185/08 convertito in legge n. 2 del 28.01.2009).**

Per i versamenti incompleti, nel caso in cui il primo pagamento parziale è stato eseguito oltre la naturale scadenza, la sanzione del 6% va calcolata sull'intero importo dovuto.

Il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. IMU e Tributi locali** – contestualmente per il diritto dovuto **cod. trib. 3850** – per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera **cod. trib. 3851** – e per la sanzione ridotta **cod. trib. 3852**.

=====

**Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).**

**La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.**

#### **INFORMAZIONI**

- Sito web della Camera di Commercio: [www.cs.camcom.it](http://www.cs.camcom.it) –
- Email: [diritto.annuo@cs.legalmail.camcom.it](mailto:diritto.annuo@cs.legalmail.camcom.it) - [tributi@cs.camcom.it](mailto:tributi@cs.camcom.it)
- Uffici al pubblico: Ufficio Front Office Camera di Commercio di Cosenza- via Calabria 33.  
da lunedì a venerdì mattina: 09.00 -12.30 / lunedì e giovedì pomeriggio: 15.00 –17.00